

neati con l'Anpr. In merito alla carta d'identità elettronica, nel ribadire che si tratta di una competenza riservata al Ministero dell'interno, si rinvia per l'attuazione ad un decreto del predetto Ministro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito anche il Garante;

5) il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, contiene varie disposizioni di interesse, tra cui la previsione concernente il concordato preventivo, a mente della quale il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza (art. 3, comma 2). Un'altra disposizione prevede, inoltre, che – in relazione all'espropriazione forzata (art. 490 c.p.c.) – quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche” un congruo ed esaustivo avviso (art. 13). La legge in parola – modificando l'art. 155-ter delle disp. att. del c.p.c. – prevede altresì che le pp.aa. che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, mettano a disposizione degli ufficiali giudiziari i necessari accessi, con le modalità di cui all'art. 58 del Cad. Sino a quando non saranno definiti dall'AgID gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche di cui al predetto art. 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e), del medesimo Cad, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 14);

6) la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. buona scuola) la quale presenta alcune disposizioni di interesse per l'Autorità delle quali si fornisce di seguito una breve disamina:

- a) (*curriculum* dello studente e Portale unico dei dati dello studente). L'art. 1, comma 28, nel disciplinare il percorso formativo degli studenti, introduce il *curriculum* dello studente – che individua il “profilo” dello studente associandolo a una “identità digitale” – nel quale sono raccolti i dati relativi al percorso di studi, alle esperienze formative e alle competenze acquisite sia in ambito scolastico, sia extrascolastico che in alternanza scuola-lavoro, utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Premesso che è istituito il Portale unico dei dati della scuola (art. 1, comma 136), gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), la legge prevede che tale portale renda “accessibili i dati del *curriculum*” dello studente, “condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica” (art. 1, comma 138). L'originaria formulazione del disegno di legge lasciava spazio a dubbi interpretativi sui limiti e sulle condizioni con cui potesse avvenire la “pubblicazione” del *curriculum* dello studente e non precisava il ruolo del Garante nella “gestione” del portale da parte del Ministero (si prevedeva genericamente che l'Autorità fosse sentita, senza specificare però su quale atto o provvedimento del Ministero). In tale quadro si apprezza la modi-

2

Misure urgenti in  
materia fallimentare  
civile e processuale  
civile

Istruzione

fica intervenuta nel corso dei lavori parlamentari (cfr. art. 1, comma 28) con la previsione di un regolamento del Miur, da adottare sentito il Garante, per disciplinare le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum* dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, nonché le modalità di trasmissione al Ministero dei suddetti dati per renderli accessibili nel Portale unico dei dati della scuola, nonché i criteri e le modalità per la “mappatura del *curriculum*”. Si rileva al riguardo che le disposizioni appena descritte pongono l'esigenza di un coordinamento con le previsioni del Codice in materia di istruzione, e in particolare con l'art. 96, il quale prevede che le scuole possano comunicare a terzi o diffondere dati personali (non aventi natura sensibile) degli studenti per finalità di orientamento, formazione o inserimento nel mondo del lavoro, ma solo a richiesta dell'interessato e con vincolo di finalità. La legge prevede poi (art. 1, comma 137) che il Ministero, in conformità con quanto disposto dall'art. 68, comma 3, del Cad e in applicazione del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, garantisca stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'art. 15, d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008. Al riguardo si sottolinea che la disposizione prevede espressamente che l'accesso e la riutilizzabilità dei dati sia assicurata “in applicazione” del d.lgs. n. 36/2006, il quale, com'è noto, in attuazione della direttiva 2013/37/UE è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 102/2015 (sul cui schema il Garante ha reso parere a richiesta del Governo, cfr. par. 3.4.2) e prevede, in ogni caso, la salvaguardia della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. a).

- b) (Alternanza scuola-lavoro). È stata integrata la disciplina volta ad incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le camere di commercio del “registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro” (art. 1, comma 41). Il registro (la norma non specifica da quale Amministrazione debba essere istituito e con quale atto) consta delle seguenti componenti: a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, con l'indicazione, per ciascuna impresa, del numero massimo degli studenti ammissibili; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
- c) (Piano nazionale per la scuola digitale). Sul piano applicativo, si richiama l'attenzione sull'adozione da parte del Miur del Piano nazionale per la scuola digitale, destinato a perseguire, fra gli altri obiettivi, anche l'ado-

zione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero (art. 1, commi 56 e 58, lett. c).

- d) (*Bonus-scuola*). Si segnalano infine le disposizioni che prevedono un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (art. 1, commi 145-150). Di interesse è il comma 149 dell'articolo, in base al quale i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale e sul portale telematico del Ministero, nel rispetto delle disposizioni del Codice. La disposizione non sembra fare riferimento a dati personali (segnatamente dei soggetti che hanno erogato la liberalità), ma solo all'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nonché alla loro destinazione e utilizzo;

7) la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014). Fra gli atti ai quali il Governo è chiamato a dare attuazione rilevano, per gli aspetti di protezione dei dati personali:

- a) le direttive 2010/53/UE e 2012/25/UE, relative alle norme di qualità e sicurezza ed alle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. Una prima esecuzione alla direttiva del 2010 è stata assicurata dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, in attuazione della quale il Ministero della salute ha adottato un decreto per la disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti, ivi compreso il profilo dello scambio di organi a livello europeo ai sensi della direttiva del 2012, sul cui schema il Garante ha reso parere in data 28 maggio 2015 (cfr. par. 3.4.1);
- b) la direttiva 2015/413/UE, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, che sostituisce la direttiva 2011/82/UE, annullata con la sentenza della CGUE, Grande Sezione, del 6 maggio 2014 per vizi riguardanti il fondamento giuridico (quello appropriato è l'art. 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE). Si rammenta che in attuazione della precedente direttiva il Governo ha emanato il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 37, sul cui schema il Garante ha reso parere all'esito di un tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui aveva fornito il proprio contributo anche il Garante per quanto riguarda gli aspetti di protezione dei dati personali (parere 9 gennaio 2014, n. 2, doc. web n. 2904320);
- c) la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio e la direttiva 2014/107/UE recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Infine, gli artt. 19 e 20 della legge di delegazione autorizzano il Governo a dare attuazione a due decisioni quadro in materia di scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (decisioni 2009/315/GAI e 2009/316/GAI);

Recepimento direttive  
europee

## FATCA

8) la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Contrasto del  
terrorismo

9) il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, di cui si segnalano diverse disposizioni di interesse in relazione alle quali, peraltro, il Garante ha avuto modo di evidenziare alcune criticità in sede di audizione presso le Commissioni riunite giustizia e difesa della Camera nel corso dei lavori per la conversione del provvedimento d'urgenza (cfr. par. 3.2). Rileva, innanzitutto l'art. 7 che riscrive l'art. 53 del Codice, definendo quali siano i trattamenti effettuati per finalità di polizia ed estendendo l'esonero dall'applicazione di alcune disposizioni del Codice – laddove ne ricorrano i presupposti – anche ai trattamenti di dati personali previsti, non solo da disposizioni di legge, ma anche da disposizioni regolamentari, nonché individuati dal decreto del Ministro dell'interno. Al riguardo il Garante in sede di audizione – dopo aver “contestualizzato” il decreto d'urgenza nel clima di allarme creatosi a seguito delle minacce terroristiche – ha osservato che l'art. 53 all'epoca vigente, nel prevedere un regime agevolato (che esime da alcuni obblighi come informativa, notificazione ecc.) per i soli trattamenti specificamente previsti da espressa disposizione legislativa, poteva probabilmente aver rallentato, in alcuni casi, l'esigenza di continuo e celere adeguamento degli strumenti investigativi all'evoluzione tecnologica. L'Autorità ha ritenuto, perciò, comprensibile la proposta di includere, tra le fonti idonee a legittimare la raccolta di dati, oltre alla legge ordinaria, anche le norme regolamentari e lo specifico decreto del Ministro. Del resto, dovendo queste nuove fonti riflettere specifiche attribuzioni della polizia, l'ambito di discrezionalità del Governo o dello stesso Ministro sarà indubbiamente limitato in ragione della natura dell'azione dell'autorità di pubblica sicurezza idonea a incidere su diritti fondamentali e pertanto rigidamente disciplinata dalla legge. Il Garante inoltre ha osservato che questo nuovo regime previsto per la polizia – che in certa misura lo avvicina, pur con maggiori vincoli, a quello sancito per fini di giustizia – appare compatibile con il nuovo quadro giuridico europeo, che progressivamente assimila questi due settori (ivi inclusa la polizia di prevenzione). L'Autorità ha concluso sottolineando l'esigenza di garantire l'equilibrio complessivo del nuovo sistema fornendo la più ampia disponibilità, in particolare mediante il necessario parere ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice sui menzionati regolamenti e decreto.

Di interesse sono poi altre disposizioni in materia di contrasto del proselitismo *online*. In proposito – sempre nella predetta audizione – il Garante ha ritenuto utile un'occasione di confronto nell'attuazione della disciplina dell'inibizione, su ordine dell'autorità giudiziaria, dell'accesso a siti filo-terroristi (inclusi cioè nella *black list* stilata dalla polizia postale), secondo modalità e soluzioni tecniche individuate dal d.m. del 2007 sulla pedopornografia (art. 2, commi 2 e 3). Come pure nell'attuazione (nonostante non sia espressamente previsto un decreto o altro provvedimento) della diversa previsione di cui all'art. 2, comma 4, sulla rimozione selettiva dei contenuti illeciti pubblicati su siti utilizzati da terroristi, che sembrerebbe includere – con una significativa innovazione rispetto al codice del commercio elettronico – anche i *social network* (luoghi nei quali si svolge prevalentemente l'azione di proselitismo e apologia). L'equilibrio di questa disciplina – che va salvaguardato anche ai

fini dell'art. 21 Cost. — si fonda essenzialmente su due aspetti. In primo luogo, sulla limitazione della rimozione ai soli contenuti accessibili al pubblico, e non alle comunicazioni private. In secondo luogo, sul sistema di segnalazione e rimozione (*notice and take down*: il solo compatibile con la disciplina europea), che esclude cioè ogni preventiva censura, da parte del *provider*, dei contenuti diffusi in rete, ammettendone la rimozione selettiva solo su specifico ordine dell'autorità giudiziaria. Il Garante potrà, anche in questo caso, fornire un contributo, in fase di attuazione, al fine di garantire la conformità di tali misure con il diritto alla riservatezza degli utenti della rete.

Di interesse sono anche le disposizioni in tema di *data retention*.

Da un lato, il comma 1-*quater* del medesimo art. 2, integrando l'art. 226 delle norme di attuazione del c.p.p. in tema di intercettazioni preventive (comma 3-*bis*), stabilisce che, in deroga a quanto previsto in via generale sull'attività di intercettazione, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione dei pertinenti gravi delitti.

Dall'altro, con disposizione *extra-ordinem*, per agevolare le indagini su reati gravi riconducibili, in particolare, alla criminalità organizzata e al terrorismo, il decreto ha disciplinato la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in deroga a quanto previsto dall'art. 132 del Codice (art. 4-*bis*). La disposizione — in base alle modifiche apportatevi poi dal d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, cd. milleproroghe — prevede che per finalità di accertamento e repressione dei predetti reati, i dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, e i dati relativi alle chiamate senza risposta effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi, siano conservati fino al 30 giugno 2017 (l'originario termine era stato fissato al 31 dicembre 2016).

Infine, allo scopo di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, le questure territorialmente competenti potranno ricevere le informazioni e i dati previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante (art. 3, comma 3-*bis*).

### 2.1.2. I decreti legislativi

Nel 2015 sono stati approvati numerosi decreti legislativi che hanno riflessi in materia di protezione dei dati personali, fra i quali si menzionano in particolare:

1) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, — adottato in attuazione della l. 14 settembre 2014, n. 183 — nell'ambito del quale è di particolare rilievo l'art. 23 che apporta significative modifiche all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970). L'articolo dà attuazione al criterio di delega previsto all'art. 1, comma 7, lett. f), della l. n. 183/2014, che demanda al Governo “la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. L'inciso “sugli impianti e sugli strumenti di lavoro” è stato aggiunto in seconda lettura, dal momento che il testo approvato dal Senato riferiva l'oggetto della delega, più gene-



ricamente, alla revisione della disciplina “dei controlli a distanza”. Alla luce di tale precisazione normativa, è forse legittimo il dubbio che il decreto sia intervenuto su un ambito più ampio rispetto all’oggetto della delega.

Le principali innovazioni apportate all’art. 4 dello Statuto riguardano:

- a) l’espressa legittimazione dei controlli cd. difensivi per la tutela del patrimonio aziendale (che la giurisprudenza, sia pur con qualche limite, già ammetteva), la cui disciplina è ricondotta alla procedura generale concertativo-autorizzativa;
- b) il mutamento della procedura concertativa;
- c) l’esclusione dalla procedura concertativo-autorizzativa dei controlli realizzati mediante gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” (ad es., i lettori *badge*). Riguardo a quest’ultimo aspetto, il Ministero del lavoro – con un comunicato 18 giugno 2015 – ha chiarito che l’esonero dalla procedura autorizzativa non si applica nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad es., con l’aggiunta di *software* di localizzazione o di filtraggio). In tali casi, infatti, come ha specificato il Ministero, “da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione, il pc, il *tablet* o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione”;
- d) la possibilità di utilizzare i dati raccolti mediante i suddetti controlli (a distanza o “sugli strumenti di lavoro”) “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, purché sia data al lavoratore “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto” dal Codice. Quest’ultimo profilo – che, peraltro, sembra collocarsi “al limine” del criterio di delega, il quale, almeno formalmente, non appare comprensivo della fase, successiva al controllo, dell’utilizzazione delle informazioni così ottenute nell’esercizio di poteri datoriali (direttivo, disciplinare) diversi dal potere di controllo – è di particolare delicatezza anche perché sembra rappresentare un’innovazione non irrilevante rispetto all’indirizzo giurisprudenziale che, ad es., ha escluso l’utilizzabilità dei dati ottenuti con controlli difensivi (già ammessi dalla giurisprudenza, come detto), per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. n. 16622/2012).

Nel complesso, si tratta, evidentemente, di un’estensione delle possibilità di utilizzo degli strumenti di controllo e dei dati acquisiti notevole ma non certo illimitata che troverà i suoi limiti non solo nelle finalità già indicate dalla norma per la predisposizione dei controlli (art. 4, comma 1), ma anche nei principi previsti dalla normativa, anche sovranazionale (direttiva 95/46/CE e, da ultimo, la raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1° aprile 2015), a garanzia dei diritti fondamentali degli interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali.

Ciò – come è stato precisato dal Garante nell’audizione tenuta innanzi alle Commissioni lavoro di Camera e Senato nel mese di luglio (cfr. par. 3.2) – non solo esclude l’ammissibilità di controlli massivi, ma impone comunque una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, in modo da rendere assolutamente residui i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. In questa prospettiva – riprendendo anche in questo caso quanto già segnalato dal Garante al Parlamento nella citata audizione – assai utile può essere l’adozione di una soluzione di *privacy by design*, ovvero la progettazione degli stessi strumenti in modo da minimizzare, fino ad escludere, il

rischio di controlli invasivi o comunque di incisive limitazioni della riservatezza di chi a quei controlli possa essere sottoposto. È significativo, del resto, che tali soluzioni siano valorizzate non solo dalla già citata raccomandazione, ma anche nel regolamento UE sulla protezione dati la cui pubblicazione è prevista sulla GUUE del 4 maggio 2016.

In conclusione, il principale argine a un utilizzo pervasivo dei controlli sul lavoro sarà nella conformità alle norme del Codice e in questo senso molto utili saranno i principi generali che sinora hanno consentito al Garante di adeguare la disciplina del 1970 (cui lo stesso Codice rinvia all'art. 113) a una realtà così fortemente mutata (necessità, correttezza, determinatezza, legittimità ed esplicitazione del fine perseguito dal trattamento — che dovrebbe, quest'ultimo, come detto, concorrere a un'interpretazione "adeguatrice" del nuovo art. 4 —, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, ma anche, più nello specifico, divieto di profilazione).

Vi sono poi altre disposizioni di interesse per l'Autorità, introdotte in attuazione di diversi principi di delega.

L'articolo 8, integrando l'art. 9, l. 12 marzo 1999, n. 68, con il comma 6-*bis*, istituisce all'interno della banca dati delle politiche attive e passive di cui all'art. 8, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla l. n. 99/2013, la banca dati del collocamento mirato (riservato ai lavoratori disabili), al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili, di semplificare gli adempimenti e di rafforzare i controlli. La nuova banca dati è destinata a raccogliere le informazioni, per molta parte di natura sensibile, concernenti i datori di lavoro pubblici e privati e i lavoratori disabili interessati. La norma disciplina l'alimentazione della banca dati da parte dei datori di lavoro e degli organi o uffici competenti, come ad esempio l'Inps, l'Inail (che alimenta la banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro) o le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (il cui debito informativo riguarda le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali). Le informazioni della banca dati sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'Inail ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Sarà importante il contributo che il Garante potrà fornire al Ministero in sede di parere sullo schema di decreto al fine di assicurare garanzie adeguate ai dati sensibili che saranno così trattati.

Altra disposizione di interesse è l'art. 17 (Banche dati in materia di politiche del lavoro) che intende dare concreta attuazione alla menzionata banca dati delle politiche attive e passive e in tal senso con uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, dovranno essere individuate in dettaglio le informazioni che vi devono confluire (già delineate, per "categorie", nell'art. 8, comma 2, d.l. n. 76/2013, ovvero le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, quelle relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro), i soggetti che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonché le modalità di inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice. Dal momento che tali dati possono anche rivestire natura sensibile, anche in questo caso il Garante potrà fornire indicazioni utili in punto di garanzie per gli interessati in occasione del parere

2

da rendere ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice. Infine, il comma 3 dell'articolo precisa che le disposizioni in questione sostituiscono la comunicazione al Garante di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), del Codice. La disposizione normativa sembra ultronea, dal momento che la procedura cui si fa riferimento (comunicazione al Garante della necessità di un flusso informativo fra soggetti pubblici) è necessaria nei casi nei quali il trattamento non abbia copertura normativa (circostanza che non ricorre nella fattispecie).

L'articolo 17 istituisce altresì nella già citata banca dati delle politiche attive e passive una sezione denominata "fascicolo dell'azienda" — contenente tutte le informazioni sui datori di lavoro ricavabili dalle comunicazioni obbligatorie — e che rileva ai nostri fini solo in quanto concerna imprenditori individuali, dal momento che le persone giuridiche non sono più soggetti di diritto ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2) Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, contiene importanti disposizioni in materia di politiche attive per il lavoro, anche al fine di semplificare diversi adempimenti amministrativi e razionalizzare il sistema. Innanzitutto istituisce la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: a) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 4 dello stesso decreto; b) le strutture regionali per le politiche attive del lavoro (art. 11); c) l'Inps, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'Inail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione (art. 12); f) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) e Italia Lavoro S.p.A.; g) il sistema delle camere di commercio, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dalla Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al Ministero spetta il potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal, che si esprime anche mediante l'adozione del parere preventivo su determinati atti del nuovo organismo, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 2).

Particolare rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali è l'art. 13 in base al quale, in attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'Anpal realizza, in cooperazione con il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'Inps e l'Isfol, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Costituiscono elementi del predetto sistema informativo unitario: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali (art. 4, comma 35, l. n. 92/2012); b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie (art. 6, d.lgs. n. 297/2002); c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'art. 15 del decreto stesso. Il medesimo art. 13, al comma 3, precisa che il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'art. 1-bis, d.lgs. n. 181/2000, sia definito dall'Anpal, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politi-



che del lavoro. Inoltre, allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'Anpal definisce apposite modalità di lettura delle informazioni contenute nel sistema informativo a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (comma 5) e per monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, stipula una convenzione con il Miur per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

In base all'art. 14 (Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi) le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps, dell'Inail, dell'Isfol, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati (comma 1). Il Ministero del lavoro accede alla banca dati istituita presso l'Anpal ai sensi dell'art. 13 al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'Anpal (comma 3).

Il quadro normativo descritto — unitamente all'art. 17 del decreto n. 151 — attua i criteri di delega volti alla telematizzazione degli adempimenti amministrativi funzionali alla gestione del rapporto di lavoro e all'informatizzazione delle politiche del lavoro. Il tema è di grande attualità e di estrema importanza per il Garante in ragione delle implicazioni che possono derivare dal trattamento di dati — anche sensibili — nell'ambito di grandi banche dati pubbliche.

Non v'è dubbio che le disposizioni in parola potranno consentire una migliore gestione delle politiche attive per il lavoro semplificando, altresì, diversi adempimenti amministrativi. Tuttavia — come è stato sottolineato dal Garante nell'audizione in Parlamento (cfr. par. 3.2) — i dati contenuti in questi fascicoli e nei sistemi informativi che li alimentano devono essere adeguatamente protetti, al fine di scongiurare accessi abusivi lesivi tanto della riservatezza del lavoratore, quanto dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle politiche del lavoro.

L'asimmetria che ha caratterizzato, sinora, il rapporto tra processo di informatizzazione delle pp.aa. e sicurezza dei dati è uno dei fattori principali della vulnerabilità dei nostri sistemi informativi. È dunque essenziale che le banche dati di nuova costituzione e anche soltanto la loro inrerconnessione siano realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal Codice e che, per quanto possibile, la loro vulnerabilità sia contrastata riducendo “la superficie d'attacco”. In questo senso, ogniqualvolta le finalità siano ugualmente perseguibili con dati anonimi, dovrebbe evitarsi l'utilizzo di dati identificativi: circostanza che non sembra, invece, adeguatamente prevista per tutti i flussi informativi disciplinati dai descritti artt. 13 e 14.

Su tale aspetto il Garante ha insistito in sede di audizione, specie con riferimento allo scambio di dati individuali (oltre ai relativi risultati statistici) tra il Miur e l'Anpal (peraltro in base a una mera convenzione tra i due enti), per mere finalità di monitoraggio degli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione (art. 13, comma 6), auspicando che si prevedesse, fra le “pre-condizioni” del trattamento, almeno la documentata indispensabilità dell'utilizzo di dati non anonimi. Analoga previsione l'Autorità ha auspicato in merito all'art. 14, comma 3, relativamente all'accesso per fini statistici e di monitoraggio delle politi-

che attive e passive del lavoro, da parte del Ministero del lavoro, al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

In entrambi i casi le disposizioni non sono state perfezionate nel senso auspicato.

Quanto alla consultabilità delle informazioni, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità che fosse, almeno in certa misura, limitata o quantomeno precisata con criteri soggettivi di accesso proporzionali alle effettive esigenze perseguite di volta in volta. Nella formulazione, confermata, della norma, invece, si prevede genericamente che le informazioni del sistema informativo unico per le politiche del lavoro costituiscano il "patrimonio informativo comune", per lo svolgimento dei rispettivi fini istituzionali, del Ministero del lavoro, dell'Anpal, dell'Isfol, dell'Inps, dell'Inail, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego.

Il Garante ha altresì valutato generico l'art. 13, comma 5, a mente del quale la lettura dei dati contenuti nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro può essere consentita da Anpal a non meglio precisati "altri soggetti interessati" sia pure "nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali". L'Autorità ha altresì espresso perplessità sul dettato dell'art. 16, comma, 2, ove avrebbero meritato analogo precisazione, in chiave "selettiva", i limiti che pur dovrebbero incontrare il Ministero e l'Isfol nell'accesso, per fini di monitoraggio e valutazione, a "tutti i dati gestionali trattati dall'Anpal" e, rispettivamente, al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Una considerazione merita l'art. 14 in relazione ai dati censiti nel nuovo sistema costituenti l'oggetto del fascicolo elettronico del lavoratore, "liberamente accessibile", *online*, da parte dei "singoli soggetti interessati". Anche in tale norma sarebbe stato opportuno — come ha rilevato il Garante nell'audizione — chiarire meglio i criteri di legittimazione soggettiva (e oggettiva) all'accesso, ovvero chi effettivamente possa consultare quelle informazioni (alcune verosimilmente anche di carattere sensibile), con quale grado di "invasività" e con quali garanzie per la sicurezza dei dati e dei sistemi stessi.

In tale quadro normativo — non del tutto rassicurante sotto il profilo della protezione dei diritti fondamentali degli interessati — assume peculiare importanza il ruolo che il Garante potrà svolgere in occasione dei pareri da rendere sugli schemi di provvedimento previsti in attuazione delle norme primarie. Ed è importante che ciò avvenga rispetto a tutti i provvedimenti di attuazione aventi impatto sulla protezione dei dati che saranno adottati (auspicabilmente anche dal Ministero, pur in mancanza di un'espressa previsione, che pure sarebbe stata opportuna) ivi comprese le determinazioni dell'Anpal (art. 13, commi 1, 3 e 5; art. 15, comma 1, rispetto al sistema informativo della formazione professionale in relazione al quale l'Anpal deve definire le modalità e gli *standard* di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano, informazioni che saranno messe a disposizione delle regioni), le convenzioni tra le amministrazioni interessate (art. 13, comma 6, e art. 14, comma 6), e le decisioni del citato Comitato (art. 14, comma 4), in relazione ai quali l'Autorità assicura sin d'ora la consueta collaborazione istituzionale.

Infine, di interesse è anche il dettato dell'art. 19 nella parte in cui — disciplinando il trattamento dei dati dei soggetti disoccupati in cerca di impiego — prevede che "sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori *standard* internazionali". La disposizione fa riferimento ad un trattamento di dati automatizzato volto a definire il profilo dell'interessato e, sotto questo aspetto, pone l'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dal Codice in termini di garanzie per l'interessato (artt. 14, comma 2, e 37, comma 1,

lett. d), del Codice, rispettivamente, sul diritto di opporsi al trattamento automatizzato e sull'obbligo di previa notificazione al Garante).

3) il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea. Il decreto reca disposizioni a protezione dei dati personali, peraltro in linea con quanto previsto per altri scambi informativi (cfr. d.P.R. recante il regolamento di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del dna e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna, sul cui schema il Garante ha reso a suo tempo parere) ed individua nel Garante l'autorità nazionale di controllo sui trattamenti dei dati. Nel corso dei lavori preparatori, l'Autorità ha partecipato ad una riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentando alcune criticità sullo schema del decreto, fra le quali, in particolare, la locuzione adoperata per individuare i reati rispetto ai quali è consentito lo scambio informativo a fini di *intelligence* che, per la sua genericità, rischia di creare difficoltà applicative (cioè reati "commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali") (cfr. par. 3.4.2).

4) il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, di recepimento della direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, adottato ai sensi della l. 7 ottobre 2014, n. 154 e recante modifiche al d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 di attuazione della precedente direttiva. La nuova direttiva 2013/37/UE – nello stabilire in modo chiaro l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti, a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella nuova direttiva – conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo, in base al quale il riutilizzo dei documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia (art. 1, par. 4, direttiva 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1), lett. c), direttiva 2013/37/UE). In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati personali, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili *online* (art. 1, par. 2), lett. c-*quater*), direttiva 2003/98/CE, introdotta dall'art. 1, par. 1), lett. a), punto iii), direttiva 2013/37/UE). Com'è noto, l'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto del 2006 fa salva la disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Codice (clausola di salvaguardia) e tale disposizione è stata confermata. Oltre a ciò, l'art. 1 del nuovo decreto reca modifiche al decreto del 2006 in linea con le innovazioni della direttiva e in termini compatibili con i principi e le garanzie dettate in materia di protezione dei dati personali, anche sulla base delle indicazioni rese dal Garante in occasione del parere reso sullo schema di decreto (parere 23 aprile 2015, n. 239, doc. web n. 3959470). In particolare sono ora compresi, fra i documenti cui si applica il decreto, quelli i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi; a seguito delle indicazioni rese dal Garante la disposizione normativa prevede che il riutilizzo di tali documenti avvenga in conformità alle disposizioni del Codice riguardanti il trattamento di dati per scopi storici e alle disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) concernenti la consultabilità dei documenti degli archivi e la tutela della riservatezza; rispondendo integralmente alle indicazioni rese dal Garante e fatta salva, fra le altre, la disciplina in materia di prote-

2

zione dei dati personali, sono esclusi dall'accesso i documenti, o le parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riutilizzo è incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. *b*), del Codice e delle altre disposizioni rilevanti in materia (artt. 1, comma 3, e 3, comma 1, lett. *h-quater*), d.lgs. n. 36/2006).



## 3

**I rapporti con il Parlamento  
e le altre Istituzioni****3.1. Le segnalazioni al Parlamento e al Governo**

Anche nel 2015 il Garante – nell'espletamento del compito espressamente attribuito dalla legge – ha segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi volti ad assicurare le dovute tutele ai diritti degli interessati e in particolare al diritto alla protezione dei dati personali, anche in relazione all'evoluzione registrata in determinati settori (art. 154, comma 1, lett. f), del Codice).

Gli interventi del Garante hanno riguardato le seguenti tematiche:

a) Razionalizzazione del quadro sanzionatorio previsto dal Codice.

Una segnalazione indirizzata al Ministro della giustizia ed ai Presidenti delle Commissioni giustizia e bilancio dei due rami del Parlamento (nota 26 novembre 2015, doc. web n. 4575782) in relazione alla riforma presentata dal Governo della disciplina sanzionatoria e di depenalizzazione (AG 245 e 246). L'Autorità ha sostanzialmente reiterato la richiesta – già inoltrata nel 2014 con segnalazione indirizzata anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (cfr. Relazione 2014) – di alcuni mirati interventi di modifica del Codice volti alla semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i titolari del trattamento e del quadro sanzionatorio, con ridefinizione dei confini tra le fattispecie penali e amministrative e riduzione dei costi per i soggetti destinatari di sanzioni mediante il ricorso a modalità di estinzione agevolata dei procedimenti, nonché ad un aggiornamento delle misure minime di sicurezza (art. 36). In relazione alla precedente proposta di riforma del sistema – che, si badi, contribuirebbe ad uno snellimento degli oneri a carico delle imprese, senza tuttavia abbassare lo *standard* delle garanzie per i cittadini e nel rispetto dei vincoli dell'Unione europea, il Ministro della giustizia assicurò che il contributo del Garante sarebbe stato tenuto nella dovuta considerazione, preferibilmente con il coinvolgimento del Parlamento ed eventualmente mediante il ricorso alla delega legislativa. Dispiace rilevare che, allo stato, né il Governo, né il Parlamento abbiano assunto iniziative normative nella direzione indicata dal Garante.

b) Trattamento dei dati concernenti la cd. scatola nera in dotazione agli autoveicoli.

Una segnalazione, indirizzata alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati sulle disposizioni del disegno di legge in materia di concorrenza (allo stato ancora all'esame del Parlamento), concernente le possibili implicazioni in materia di protezione dei dati personali dell'installazione sui veicoli della cd. scatola nera (nota 1° luglio 2015, doc. web n. 4575966). Nell'occasione il Garante ha preso atto favorevolmente di come il nuovo dettato normativo avesse accolto le indicazioni già precedentemente suggerite dall'Autorità (in una nota del 2014 indirizzata alla medesima Commissione; cfr. Relazione 2014) circa la standardizzazione dei formati dei dati generati dalle *black box* e di altri parametri del loro funzionamento, con disposizioni più garantiste per gli interessati come, ad es., il divieto di utilizzare i dispositivi per raccogliere dati ulteriori rispetto

a quelli necessari al perseguimento della finalità prevista e di rilevare la posizione del veicolo in maniera continuativa o sproporzionata; l'Autorità ha segnalato, però, l'esigenza di definire ulteriori presidi per il diritto alla protezione dei dati degli utenti, individuando le tipologie di dati personali trattati rispetto alla finalità perseguita e disciplinando le modalità e i tempi di conservazione delle informazioni e i profili della sicurezza.

c) Legislazione regionale in materia di trasparenza.

Una segnalazione indirizzata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari regionali (nota 20 luglio 2015, doc. web n. 4758997), nonché al presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, riguardante la generale problematica degli interventi legislativi regionali in materia di diffusione di informazioni per finalità di trasparenza amministrativa “in deroga” alla normativa statale (d.lgs. n. 33/2013). Prendendo spunto da alcune segnalazioni ricevute e dal monitoraggio svolto dall'Autorità sulla normativa regionale, il Garante ha richiamato l'attenzione del Governo e della Conferenza delle regioni sulle implicazioni che possono derivare da iniziative legislative delle regioni, qualora introducano nuovi e ulteriori obblighi di diffusione di dati personali rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, anche in relazione ai pertinenti parametri costituzionali e per scongiurare disparità di trattamento fra cittadini.

### 3.2. Le audizioni del Garante in Parlamento

Nel 2015 il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso Commissioni parlamentari o altri organismi anche bicamerali su temi di interesse all'esame del Parlamento, nell'ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l'approvazione di progetti di legge, segnalandone i riflessi in materia di protezione dei dati personali. In questo quadro si collocano, in particolare:

- a) un'audizione tenutasi il 26 novembre 2015 presso le Commissioni riunite giustizia e affari sociali della Camera dei deputati nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione di una proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* (doc. web n. 4452702);
- b) due audizioni – tenutesi il 9 e il 14 luglio 2015 rispettivamente presso le Commissioni lavoro della Camera e del Senato – sugli schemi di decreti legislativi attuativi della legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di riforma del lavoro (cd. *Jobs Act*), all'esame delle Commissioni per il prescritto parere (doc. web n. 4119045) (per un primo commento dei decreti legislativi poi adottati dal Governo di maggiore interesse per l'Autorità – nn. 150 e 151 – anche in relazione a quanto osservato dal Garante nell'audizione, cfr. *supra*: par. 2.1.2);
- c) un'audizione del 25 marzo 2015 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, che ha riguardato il delicato tema delle grandi banche dati pubbliche e i profili di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali anche a fini di contrasto dell'evasione fiscale (doc. web n. 3809716);
- d) un'audizione tenutasi il 4 marzo 2015 presso le Commissioni riunite giustizia e difesa della Camera sul disegno di legge di conversione del d.l. n.

- 7/2015 recante Disposizioni in tema di lotta al terrorismo (doc. web n. 3766525) (per un commento delle disposizioni di interesse del provvedimento d'urgenza, anche in relazione a quanto osservato dal Garante nell'audizione, cfr. *supra*: par. 2.1.1);
- e) un'audizione tenutasi il 3 marzo 2015 presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività di Europol in materia di immigrazione, in tema di problematiche connesse alla protezione dei dati personali rispetto al fenomeno dell'immigrazione (doc. web n. 3766836);
- f) un'audizione tenutasi il 12 gennaio 2015 presso la Commissione sui diritti e i doveri relativi ad internet, istituita presso la Camera dei deputati, sulla Dichiarazione dei diritti in Internet (doc. web n. 3652679).

### 3.3. *L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo e controllo del Parlamento*

L'Autorità ha fornito la consueta collaborazione al Governo in riferimento ad atti di sindacato ispettivo e ad attività di indirizzo e di controllo del Parlamento riguardanti aspetti di specifico interesse in materia di protezione dei dati personali (cfr. sez. IV, tab. 11). In particolare, sono stati forniti elementi di valutazione ai fini della risposta, da parte del Governo, su:

- a) un'interrogazione in materia di repressione del fenomeno della violenza via web, con particolare riferimento al fenomeno del cd. *cyberbullismo* (n. 4-01695 della sen. Alberti Casellati – nota 22 dicembre 2015);
- b) una mozione in materia di *governance* della rete e dichiarazione dei diritti e doveri in internet (n. 1-01031 dell'on. Quintarelli – nota 30 ottobre 2015);
- c) una mozione in materia di misure a tutela dei lavoratori di *call center* delocalizzati (n. 1-00933 dell'on. Petraroli – nota 8 ottobre 2015);
- d) un'analoga interrogazione a risposta scritta in materia di *call center* e applicazione dell'art. 24-bis, d.l. n. 134/2012 (n. 4-08238 dell'on. Catanoso Genoese – nota 8 ottobre 2015);
- e) un'interrogazione a risposta scritta in materia di tutela del diritto alla salute e alla riservatezza di una donna transessuale (n. 4-04392 dell'on. Zan – nota 25 settembre 2015);
- f) una mozione circa gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli istituti di credito nei rapporti con la clientela previsti dal t.u. bancario e la Centrale dei rischi (n. 1-00723 dell'on. Petraroli ed altri – nota 26 aprile 2015);
- g) un'interpellanza urgente in merito alla delega prevista dall'art.1, comma 7, lett. f), l. n. 183/2014 in materia di controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (n. 2-00927 dell'on. Ciprini ed altri – nota 16 aprile 2015).

### 3.4. *L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo*

#### 3.4.1. *I pareri sugli atti regolamentari e amministrativi del Governo*

Nel quadro dell'attività consultiva obbligatoria concernente norme regolamentari ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice), il Garante ha espresso il parere (obbligatorio) di

3

competenza sugli schemi di numerosi provvedimenti (cfr. sez. IV, tab. 3), di seguito riportati:

1) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione della l. 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (parere 17 dicembre 2015, n. 661, doc. web n. 4634033, cfr. par. 4.6);

2) convenzione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed i gestori di identità digitale, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.C.M. 24 ottobre 2014 recante la "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid)" e aggiornamento al regolamento AgID recante le modalità attuative per la realizzazione dello Spid (parere 17 dicembre 2015, n. 660, doc. web n. 4538528);

3) decreto del Ministro dell'interno recante le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (Cie) (parere 17 dicembre 2015, n. 656, doc. web n. 4634495, cfr. par. 4.4);

4) decreto del Ministro della salute concernente l'istituzione del sistema informativo per il Monitoraggio della rete di assistenza (Mra) (parere 17 dicembre 2015, n. 657, doc. web n. 4630606);

5) decreto direttoriale congiunto del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno e del Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali dell'Istituto nazionale di statistica, che definisce gli *standard* e gli indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'Anpr nella fase di subentro delle anagrafi comunali, in attuazione dell'art. 1, comma 3, d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (parere 17 dicembre 2015, n. 655, doc. web n. 4575714, cfr. par. 4.2);

6) provvedimento del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi degli artt. 3, comma 5, e 4, comma 5, d.m. 19 settembre 2013, n. 160, in materia di albo degli amministratori giudiziari (parere 2 dicembre 2015, n. 630, doc. web n. 4633969); si tratta di un secondo parere reso su un testo modificato dal Dicastero in base al precedente parere del 30 luglio 2015 (v. n. 16);

7) decreto del Ministro della giustizia recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'arr. 5-*bis* l. n. 307/1981 (parere 25 novembre 2015, n. 618, doc. web n. 4538494);

8) d.P.C.M. di modifica al d.P.C.M. 24 maggio 2010 recante le regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al d.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica (parere 18 novembre 2015, n. 603, doc. web n. 4582514);

9) d.P.C.M. concernente regolamento recante le regole tecnico-operative per l'arruolazione del processo amministrativo telematico (parere 29 ottobre 2015, n. 565, doc. web n. 4582442);

10) provvedimento del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia recante modifiche al provvedimento 16 aprile 2014, in materia di specifiche tecniche del processo telematico (parere 22 ottobre 2015, n. 549, doc. web n. 4582365);

11) d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Annctu) (parere 15 ottobre 2015, n. 536, doc. web n. 4481301, cfr. par. 4.2 e 7.2);

12) regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'integrazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti con i dati sulla disabilità degli